

Bologna 8 Settembre 2005

Gentile dirigente,

ad un'estate turbata da drammatici eventi, segue ora, puntuale come il sole che sorge ogni mattina, l'inizio di un nuovo anno scolastico, che giunge ancora una volta con un messaggio di speranza, di responsabilità e di pace.

Speranza che sia il valore assoluto della persona a prevalere sempre.

Responsabilità di educare i nostri giovani a liberare i loro sogni e a trovare risposte alla loro ansia di infinito e di senso.

Pace che solo la conoscenza, la relazione ed il rispetto dell'altro possono garantire.

Perché questo messaggio possa tradursi in esperienze di vita per le giovani generazioni che ci sono affidate, occorre che si realizzi un servizio scolastico che risponda appieno alla sua funzione educativa, sì da contrastare «la progressiva desertificazione dei valori e delle conoscenze», recentemente denunciata da un illustre sociologo esperto di sistemi educativi.

Ed è evidente che il naturale regista di tale organizzazione non è altri che il dirigente scolastico tenuto a esercitare, fatte salve le competenze degli organi collegiali di Istituto, tutte le potestà riconducibili all'autonomia della sua scuola e funzionali al migliore raggiungimento degli obiettivi nazionali e locali declinati negli ordinamenti statali e nelle programmazioni territoriali.

A tal riguardo ritengo utile ricordarle che, esauritasi la fase della straordinarietà, nell'anno in corso dovrebbero trovare una **applicazione più matura e condivisa tutti i provvedimenti di riforma** già approvati in via definitiva, quali:

- Il D.Leg.vo n. 59/2004 Norme generali relative alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo d'istruzione a norma dell'art. 1 legge n. 53/2003;
- Il D.Leg.vo n. 286/2004 Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo Istituto, a norma degli artt. 1 e 3 della legge n. 53/2003;
- I DD.Leg.vi n. 76 e 77 del 15/4/2005, rispettivamente, sul diritto – dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2 della legge 53 cit., e sull'alternanza scuola – lavoro a norma dell'art. 4 stessa legge.

In merito alla Riforma della scuola dell'Infanzia e del Primo ciclo, che nell'anno 2005/6 si estenderà fino alla seconda classe del biennio della scuola secondaria di primo grado, le preciso, come avrà già avuto modo di apprendere, che devono ritenersi superati i rilievi di legittimità costituzionale sollevati su alcuni articoli del Decreto con ricorso delle Regioni Emilia –Romagna e Friuli.

La sentenza n. 279 emessa dalla Corte Costituzionale in data 7/7/2005 ha ritenuto infondate le eccezioni di incostituzionalità con riferimento all'art. 117 della Costituzione

riformata, argomentando che anche là dove la norma sembra entrare nello specifico, come nei casi contestati

- definizione dell'orario scolastico (orario annuale delle lezioni, orario annuale delle ulteriori attività didattiche ed educative rimesse all'organizzazione delle istituzioni scolastiche e orario relativo alla mensa e al dopo mensa);
- previsione del possesso di titoli di studio per gli esperti con cui le scuole possono stipulare contratti di prestazione d'opera;
- disciplina puntuale della figura del tutor, con l'indicazione nella scuola primaria dell'impegno orario minimo;
- fissazione dei limiti minimi di età per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria oltre alla modulazione delle anticipazioni;

non viola la competenza regionale ad emanare norme di dettaglio, in quanto gli articoli rilevati non si configurano come tali ma restano norme generali attribuite alla competenza esclusiva dello Stato.

La sentenza infatti afferma: «.....le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale»; «Le norme generali così intese si differenziano, nell'ambito della stessa materia, dai principi fondamentali i quali, pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme più o meno numerose».

In merito alle prove **Invalsi** per la valutazione degli apprendimenti degli alunni per l'a.s. 2004/5, ho motivo di ritenere che la nota ministeriale prot. n. 7545 del 3/8/05, evidenziata anche nella home page del sito dell'USR ER (www.istruzioneer.it), abbia fornito argomentazioni sufficienti a fugare le perplessità insorte sul presunto contrasto tra obbligatorietà delle prove ed autonomia scolastica, oltre che sulla presunta riserva mentale di voler esprimere giudizi sui singoli studenti e sui docenti.

Per il corrente anno scolastico la Direttiva ministeriale n. 49 del 6/5/2005 ribadisce la obbligatorietà dell'attività di valutazione per il primo ciclo di istruzione, in quanto connessa all'attuazione della riforma, e la facoltatività per il secondo ciclo di istruzione.

Precisa altresì che si provvederà alla valutazione di sistema a conclusione dell'anno scolastico, mentre la valutazione degli apprendimenti, relativamente alle discipline dell'italiano, della matematica e delle scienze, si effettuerà nei primi mesi dell'anno scolastico, nelle scuole statali e paritarie, stabilendo un'unica data su tutto il territorio nazionale per lo svolgimento delle prove.

Tale sistema di valutazione si affianca a quello degli apprendimenti e dei comportamenti degli alunni affidato ai docenti di classe, ma ne rimane distinto essendo diverse le finalità e le procedure su cui si fondano i due sistemi.

Al riguardo si ritiene opportuno rammentare la C.M. n. 85/2004 che disciplina le nuove **schede di valutazione** che dovranno essere oggetto di studio e di attuazione nelle rispettive istituzioni scolastiche.

Il recente D.Leg.vo n. 76/2005 sul diritto – dovere all'istruzione e alla formazione fino a 18 anni, contiene, tra le altre novità, un ambizioso progetto di **anagrafe nazionale e regionale della popolazione scolastica** a partire dalla scuola primaria, che dovrà coinvolgere tutte le istituzioni scolastiche e le amministrazioni provinciali e comunali sulla base di standard nazionali e della inter – operabilità dei flussi informativi delle diverse anagrafi. Ogni studente sarà seguito nel suo percorso scolastico e formativo con l'attenzione dovuta ed ancor più resa necessaria dalle molteplici possibilità di passaggi, di uscita e di rientri nel sistema scolastico.

Anche su questo versante la Riforma non ci coglie impreparati, avendo già da molti anni cercato, in collaborazione con gli EE.LL., di potenziare gli strumenti di conoscenza del sistema scolastico regionale e di far crescere la «cultura del dato» come «etica della trasparenza» e della rendicontazione da parte di chi riveste responsabilità pubbliche.

Grazie alla condivisione di tali valori con le scuole che hanno correttamente fornito al sistema informatico tutti i dati richiesti, stiamo provvedendo a stampare la quarta edizione dell'annuario «Essere studenti in Emilia – Romagna» che offre un interessante ed aggiornato spaccato della realtà quantitativa e qualitativa del nostro sistema educativo regionale, rappresentando una fonte di informazione indispensabile a tutti i livelli di governo, ivi compreso quello delle singole istituzioni scolastiche per meglio impostare l'offerta formativa e rispondere alle domande di formazione della comunità di riferimento. L'annuario sarà distribuito a tutte le scuole appena disponibile.

In conclusione alla presente nota, voglio informarla che il mio Ufficio, insieme alla Regione, ha inoltrato la richiesta formale di partecipazione alla prossima **rilevazione Ocse – Pisa (2006)** per un campione di studenti 15enni delle nostre scuole, in modo da poter disporre di elementi conoscitivi aggiuntivi sul profilo culturale maturato dai nostri allievi.

Sono orgogliosa della qualità della nostra Scuola e so di poter contare sulla sua dedizione e professionalità.

Auguri di buon Anno scolastico che vorrà estendere ai docenti, al personale tutto della scuola, a genitori e studenti.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Lucrezia Stellacci